

RISCONTRO ALLE RICHIESTE INVIATE A SNAI SPA IL 30/06/13

E ULTERIORI CONSIDERAZIONI ASSOSNAI DEL 02/07/13

- **Art. 2.7:** è stato eliminato il concetto che qualora Snai richieda al gestore di svolgere nuove attività o nuovi servizi rispetto a quelli attualmente esercitati e non strettamente connessi al Diritto, il Punto Snai è obbligato a svolgerli solo qualora non comportino per il Punto SNAI costi aggiuntivi. Credo comprenderai bene, infatti, che il Punto SNAI non può accettare al buio eventuali ulteriori costi e ciò a maggior ragione in un momento di grave difficoltà in cui il nuovo contratto dovrebbe portare al gestore un trattamento economico migliore di quello attuale. Per questo insistiamo ad inserire questo concetto come proposto;

LA MODIFICA PROPOSTA DA ASSOSNAI E' STATA RECEPITA CON TENORE LETTERALE UN PO' DIVERSO MA RITENUTO ACCETTABILE. ANDREBBE PERO' SEPARATO IN UN NUOVO PARAGRAFO 2.8

- **Art. 3.1:** si dice che il Punto SNAI si impegna a mantenere i requisiti indicati per tutta la durata del contratto: ci sta bene ma vorremmo precisare che ci impegniamo a mantenere i requisiti che sono nella nostra disponibilità e non possiamo essere considerati inadempienti (con quello che ne deriva in termini di risarcimenti danni etc.) qualora vengano meno requisiti che sono indipendenti dalla nostra condotta e dal nostro controllo. Esempio: se scade il contratto di affitto del negozio e il gestore non riesce ad ottenerne il rinnovo è accettabile, come abbiamo accettato, che SNAI possa recedere dal contratto ma deve essere chiaro che il gestore non è in tal caso considerato inadempiente e non deve quindi pagare penali, come invece nella vostra versione viene previsto dall'art.8;

MODIFICA RECEPITA SUB ART. 3.1 CON TENORE LETTERALE DIVERSO MA ACCETTATO DA ASSOSNAI

MODIFICA INVECE NON RECEPITA SUB ART. 8 DOVE SI CONTINUA A DIRE CHE SE IL PUNTO SNAI PERDE LA DISPONIBILITA' DELL'ESERCIZIO PER CAUSE DIVERSE DALLA FORZA MAGGIORE (E IL MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON E' UNA CAUSA DI FORZA MAGGIORE) PAGA UNA PENALE PARI AL 20% DEL MOVIMENTO MEDIO GIORNALIERO + IL MAGGIOR DANNO PER OGNI GIORNO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.

Assosnai chiede quindi che - come precedentemente segnalato- sub art. 8 venga inserito dopo "cause": "non imputabili al Punto SNAI" invece di "di forza maggiore".

- **Art. 5.9:** quello che chiediamo è che qualora un domani sia preteso il pagamento del segnale ippico questo costo sia sostenuto da SNAI. Questo in quanto, considerata la situazione dei gestori, non possono certo permettersi di assumere ulteriori costi "al buio";

MODIFICA NON RECEPITA E ANZI L'ULTIMA VERSIONE E' ADDIRITTURA PEGGIORE DELLA PRECEDENTE: VIENE ESPRESSAMENTE DETTO CHE TUTTI I COSTI SONO A CARICO DEL GESTORE (INCLUSO QUINDI SKY E SEGNALE IPPICO).

Questo non è ritenuto accettabile da Assosnai in quanto i gestori non sono oggi in grado di sostenere ulteriori costi rispetto a quelli odierni e preventivati (pena annullamento dei benefici delle condizioni economiche migliorative offerte).

Per questo motivo Assosnai insiste per una formulazione della clausola come precedentemente proposto.

- **Art. 5.13:** possiamo accettare che SNAI abbia il diritto di recesso dal contratto in caso di trasferimento o affitto dell'azienda e in caso di sostituzione degli organi societari ovvero procuratori con soggetti che non hanno i requisiti di legge, ma non ci sembra giustificato pretendere che, qualora questi soggetti abbiano i requisiti di legge, il solo fatto che una società comunichi che ha sostituito un amministratore o un procuratore permetta a SNAI di recedere dal contratto e per di più senza preavviso;

MODIFICA RECEPITA SEBBENE CON DIVERSO TENORE LETTERALE COMUNQUE ACCETTABILE PER ASSOSNAI

- **Art. 5.14:** riteniamo accettabile che SNAI possa cedere il contratto non solo nell'ambito del gruppo SNAI ma a qualsiasi terzo solo a condizione che tale cessione assicuri al gestore di poter continuare il contratto sotto il marchio SNAI poiché, in caso diverso, il gestore potrebbe perdere - per scelta altrui - una parte rilevante del proprio avviamento e questo non è accettabile;

MODIFICA NON RECEPITA ma alla quale Assosnai è suo malgrado disponibile a rinunciare.

- **Art. 5.21:** quello che proponete è inaccettabile per due ordini di motivi: prima di tutto perché non si può pretendere che la raccolta minima venga configurata tecnicamente come un obbligo in capo al gestore (prima chiedevate che Snai avesse un diritto di recesso, adesso addirittura il gestore che non raggiunga la raccolta minima sarebbe inadempiente e quindi soggetto a risoluzione per inadempimento più risarcimento del danno!). Seconda considerazione: l'eventuale misura della raccolta minima non può essere indicata come un importo fisso ma come un importo ricavabile dalla media complessiva: per questo proponiamo che sia commisurata al 50% della raccolta media di tutti i Punti SNAI e, per evitare utilizzi strumentali di questo diritto da parte di SNAI, che si preveda che SNAI abbia diritto di recesso in caso di raccolta inferiore a tale misura ma debba in tal caso esercitare il recesso per tutti i Punti SNAI sotto la media (e non quindi per alcuni sì e alcuni no);

MODIFICA RECEPITA SOLO PARZIALMENTE

Assosnai ritiene necessario:

- **CHIARIRE MEGLIO CHE IL PARAMETRO E' IL 50% DELLA SOLA RACCOLTA DEI PUNTI SNAI RELATIVA ALLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA SU EVENTI SPORTIVI NON VIRTUALI DIVERSI DALLE CORSE DEI CAVALLI (LA CLAUSOLA DICE 50% DELLA RACCOLTA MEDIA DI TUTI I PUNTI SNAI CHE GESTISCONO DIRITTI AFFERENTI ALLA CONCESSIONE RIFERITA ALLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA SU EVENTI SPORTIVI ETC. E POTREBBE CREARE QUALCHE DUBBIO APPLICATIVO).**
 - **CHIARIRE CHE SE IL PUNTO SNAI NON HA RAGGIUNTO LA RACCOLTA MINIMA NON E' CONTRATTUALMENTE INADEMPIENTE;**
 - **OBBLIGO DI PREAVVISO DI ALMENO 3 MESI.**
- **Art. 14:** anche volendo accettare che la garanzia richiesta non copra solo l'Importo Residuo Netto (come invece prevede la concessione) ma ogni somma dovuta a SNAI, quello che è veramente imprescindibile per i gestori è che SNAI assuma almeno l'obbligo di fare del proprio meglio per la negoziazione centralizzata di questa polizza in quanto è evidente come il potere negoziale di SNAI sia in tal caso ben diverso da quello del singolo gestore (Nota bene: non pretendiamo un obbligo di risultato ma che SNAI si impegni formalmente a fare del proprio meglio a questo fine). Stesso discorso vale per la garanzia indicata nell'art. 29.1 per le VLT e per le garanzie "tutti i rischi per l'elettronica" (art. 14 e 26);

NON RECEPITA COME RICHIESTO IN QUANTO NON E' STATO ACCETTATO UN IMPEGNO DI SNAI A FARE DEL PROPRIO MEGLIO A QUESTO FINE.

Poiché il fatto che la stessa SNAI abbia preoccupazione ad assumere tale obbligo (che NON sarebbe nemmeno di risultato) desta molta preoccupazione nei gestori (in quanto il singolo gestore ha sicuramente meno forza negoziale di SNAI). Pertanto Assosnai propone, in alternativa all'impegno di SNAI come precedentemente proposto:

- **di prevedere che la garanzia di cui agli artt. 5.17, 14 (xxx) e 29.1 contenga la sola clausola “a prima richiesta” (l’unica peraltro richiesta dalla convenzione) e non le ulteriori clausole al momento inserite nel testo che rendono ancor più difficoltoso il reperimento della garanzia ed incrementano il relativo costo.**
 - **di eliminare le garanzie “tutti i rischi dell’elettronica” che non sono obbligatorie ai sensi della convenzione.**
- **Art. 26** (hh) (ii) vale in parte quanto detto a proposito dell’Art. 5.21: la raccolta minima VLT non può e non deve essere indicata come un obbligo del gestore ma solo come una circostanza che consente a SNAI di ridurre la fornitura di apparecchi salvo il numero minimo (sembra un dettaglio ma è invece un punto rilevante perché deve essere chiaro - e la clausola proposta sembra significare il contrario - che il Punto SNAI non è inadempiente e dunque non è tenuto a corrispondere a SNAI risarcimenti etc. se è sotto la raccolta minima);

MODIFICA RECEPITA PARZIALMENTE: ASSOSNAI NON COMPRENDE PER QUALE MOTIVO, SE C’E’ ACCORDO NELLA SOSTANZA, SNAI NON VOGLIA SCRIVERE ESPRESSAMENTE CHE IN TAL CASO NON POTRA’ AVANZARE ALTRE PRETESE NEI CONFRONTI DEL GESTORE.

Assosnai insiste per inserire tale precisazione

- **Art. 27** (c) e **art. 61** ultimo paragrafo: non è accettabile che si pretenda di imporre al gestore che se SNAI sospende la fornitura dei servizi (anche a causa della perdita o sospensione della concessione per fatto e colpa di SNAI) ed anche per un considerevole lasso di tempo non deve comunque nulla al gestore (il quale ha nel frattempo perso - per colpa di SNAI - i propri ricavi e il proprio avviamento!);

LA MODIFICA E’ STATA RECEPITA CON DIVERSO TENORE LETTERALE MA SIGNIFICATO RITENIAMO CONDIVISO

- **Art. 56:** l’ultima versione proposta della clausola di non concorrenza è più equa ma chiediamo che l’impegno valga in costanza del corrispondente capo e per i 6 mesi successivi il venir meno del singolo capo (invece di 18 mesi);

ASSOSNAI NON COMPRENDE PER QUALE MOTIVO, SE C’E’ ACCORDO SUL FATTO CHE L’OBBLIGO DI NON CONCORRENZA VALE DALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL SINGOLO APPLICABILE CAPO CHE REGOLA LA RELATIVA ATTIVITA, NON SI VOGLIA SCRIVERLO ESPRESSAMENTE

Assosnai insiste per inserire questa precisazione a meri fini di chiarezza.

- **Art. 61:** ci avete chiesto di accettare il concetto che se solo il Punto SNAI non adempie alla virgola agli obblighi contrattuali SNAI può esercitare la clausola risolutiva espressa e uscire dal contratto con diritto al risarcimento del danno. Di contro, avevamo per lo meno chiesto un minimo di reciprocità a favore del gestore, ossia il diritto del gestore di esercitare la clausola risolutiva espressa in caso di alcune violazioni da parte di SNAI. Ebbene, non solo avete rifiutato questo concetto, ma ci chiedete addirittura di accettare che anche qualora SNAI abbia - per il proprio inadempimento - creato danni anche ingenti al gestore non risponda comunque di questi danni oltre Euro 150.000 (ed è evidente che ciò consentirebbe a SNAI per il futuro scelte molto pericolose per i singoli gestori); per questo riteniamo che l’Art. 61 vada eliminato;

ASSOSNAI RITIENE QUESTA CLAUSOLA DI ESTREMA RILEVANZA E NON ACCETTABILE, A MENO DI PREVEDERNE LA RECIPROCIITA’ A FAVORE DEL GESTORE CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DA QUESTO CONTRATTUALMENTE ASSUNTI NEI CONFRONTI DI SNAI.

- **Art. 62:** considerato che SNAI ha il totale controllo dei dati e che questi dati vengono da SNAI comunicati al gestore che fa molta fatica a riscontrarne la correttezza anche per la mancanza dei necessari sistemi di controllo, riteniamo davvero inaccettabile che gli estratti conto forniti da SNAI valgano come “prova del credito” per titolo e importi senza che il gestore abbia la possibilità di contestazione decorsi 10 giorni. Per questo motivo la clausola deve essere eliminata e deve essere consentito il normale contraddittorio nel caso concreto;

MODIFICA NON RECEPITA

ASSOSNAI RITIENE L'ART. 62 INACCETTABILE PER I MOTIVI GIA' ESPOSTI

- **Allegato A 1.4 d):** non si può pretendere che la gestione dei flussi di cassa regolata dal contratto possa essere modificata da SNAI e imposta al gestore in modo del tutto discrezionale;

MODIFICA RECEPITA NELLA SOSTANZA

- **Allegato A 3.1:** deve essere chiaro che l'orario di apertura indicato (dalle 10 alle 02.00) è solo raccomandato e non vincolante per il gestore (in quanto diversamente risulterebbe in un notevole aggravio di costi);

MODIFICA NON RECEPITA: ASSOSNAI NON COMPRENDE PER QUALE MOTIVO, SE C'E' ACCORDO NELLA SOSTANZA, NON ACCETTATE DI SPECIFICARE CHE L'ORARIO INDICATO NONE E' VINCOLANTE

- **Allegato B:** le dotazioni descritte non possono essere imposte (con conseguente aggravio di costi per il gestore) qualora oggi non presenti e non richieste da cogenti norme di legge;

MODIFICA NON RECEPITA ed invece fondamentale per Assosnai in quanto ha ovviamente riflessi sui costi a carico dei gestori (con pericolo di perdita dei benefici derivanti dalle nuove condizioni economiche)

- **Allegato D:** per i gestori attualmente legati a SNAI da contratto, la dotazione non può essere inferiore a quella prevista dal contratto in essere (come invece sembra essere quella indicata).

LA NOTA INSERITA DICE CHE LA DOTAZIONE ULTERIORE E' DISCIPLINATA DA SEPARATO CONTRATTO. Assosnai richiede di ricevere tale contratto (al momento non ancora reso disponibile) in modo da verificare che l'ulteriore fornitura sia a costo zero per i gestori

- **Allegato G, par. 1.4:** avevamo proposto che per le scommesse su eventi virtuali dopo il 365° giorno dalla data di messa in produzione il pay-out dovesse essere concordato tramite l'associazione di categoria.

LA MODIFICA PROPOSTA E' STATA ELIMINATA e Assosnai ritiene di non insistere su questo punto.